

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **257/1992** (ECLI:IT:COST:1992:257)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Udienza Pubblica del **14/04/1992**; Decisione del **01/06/1992**

Deposito del **08/06/1992**; Pubblicazione in G. U. **17/06/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18498**

Atti decisi:

N. 257

## SENTENZA 1-8 GIUGNO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Bronzetti Giuliana ed I.N.P.S., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bronzetti Giuliana;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

*Ritenuto in fatto*

1. - Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S., aveva richiesto accertarsi il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità (di cui era parimenti titolare) erogata dalla Gestione speciale commercianti, il Pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 27 novembre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude l'integrazione di quest'ultimo trattamento.

Osserva il giudice a quo come questa Corte, pur avendo emesso molteplici decisioni sul punto, non ha mai fatto applicazione, con riguardo alla norma censurata, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, onde l'ipotesi di cui è causa risulta ancora disciplinata dal principio di preclusione dell'integrazione al minimo, viceversa ormai eliminato nella maggior parte dei casi.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

*Considerato in diritto*

1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia già titolare di pensione di reversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

2. - La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo del trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

Peraltro, la titolarità di più pensioni integrate al minimo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata e, da ultimo - in un'ipotesi del tutto simile a quella de qua, concernente la pensione diretta E.N.P.A.L.S. - sentenza n. 164 del 1992), è consentita sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente a questa data opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n. 418 del 1991).

È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma, rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in

campo economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*